



STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma – Circonvallazione Clodia, 5
Tel. 06/37.51.99.32
Tel/Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO





[REDACTED]

[REDACTED]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE PIO TORCICOLLO** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 5, giusta procura in calce (Pec: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*; Fax: 06-87777777) **- APPELLANTI -**

Contro: **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco p.t., C.F.: 02438750586, con sede in piazza del Campidoglio n. 1, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Alessandro Rizzo

- APPELLATO -

FATTO

Con ricorso ex art. 414 cpc gli odierni 21 appellanti, unitamente ad altri 9 ricorrenti che oggi, per i motivi di cui si dirà, non ricorrono in appello, hanno tutti congiuntamente adito il Tribunale di Roma, così suddivisi: 1 educatrice di asilo nido assunta dal Comune di Roma a tempo indeterminato il 01.09.2006 (**All. A**), 12 fra insegnanti di scuola materna ed educatrici di asilo nido assunte a tempo indeterminato nel 2007 o 2008, nelle specifiche date ivi indicate (**All. B**), 5 istruttrici amministrative assunte a tempo indeterminato il



29.12.2008 (**All. C**); 11 istruttori di polizia locale assunti a tempo indeterminato il 01.12.2009 (**All. D**), 1 assistente sociale assunta a tempo indeterminato il 15.04.2015 (**All. E**). Essi hanno tutti allegato e documentato di avere, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, lavorato a tempo determinato per il Comune di Roma per svariati anni, nel medesimo profilo professionale e svolgendo le medesime mansioni di cui al successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, mentre la ricorrente [REDACTED] [REDACTED] stata assunta a tempo indeterminato a seguito di apposito concorso, i restanti ricorrenti sono stati assunti a tempo indeterminato per effetto di procedura di c.d. stabilizzazione. Ogni ricorrente, in particolare, ha allegato di avere maturato, conteggiando come "mese di servizio" un periodo di giorni pari a "26", come per i dipendenti a tempo indeterminato, giorni di servizio utili, come "biennio" o "anno", per partecipare alle diverse procedure di progressione economica indetta dall'Ente, dal 2000 in poi, in applicazione dell'art. 5 del CCNL Enti locali del 31.03.1999. Finchè i ricorrenti erano però lavoratori a tempo determinato (c.d. "precari"), l'Ente resistente non ha permesso loro di partecipare alle suddette procedure selettive, facoltà poi concessa dopo che sono stati assunti a tempo indeterminato, una volta raggiunto il "biennio" di "servizio di ruolo" (solo per i ricorrenti sub All. D, istruttori di polizia locale, essi hanno potuto partecipare già appena "assunti in ruolo", perdendo tuttavia gran parte dell'anzianità di servizio già maturata come precari). Deducevano che tale esclusione dalle Peo è stata illegittima, per i motivi espressi in ricorso (violazione del principio di parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito da fonte normativa



europea), e precisavano che non si è verificata alcuna prescrizione del “diritto alla ricostruzione della carriera”, poiché non è mai decorso infruttuosamente il “decennio” dalle rispettive date di “assunzione in ruolo”, grazie all’effetto “interruttivo” della diffida del “28.07.2016” (doc. 2), che, in ogni caso, per le ricorrenti di cui agli Allegati A e B, l’eventuale prescrizione del diritto alla prima progressione a “C2” (dal 2000 o 2001), del diritto alla seconda progressione a “C3” (dal 2001 o 2004), del diritto alla terza progressione a “C4” (dal 2004), non impediva di far valere le ulteriori progressioni economiche non ancora prescritte (C4 o C5 dal 2009, C5 dal 2017), dal momento che l’anzianità di servizio nel livello economico è un fatto non soggetto a prescrizione, che, infine, per i ricorrenti di cui agli Allegati C, D, E, non erano ancora decorsi i termini di prescrizione per l’accesso alla prima progressione a C2. Hanno quindi chiesto all’adito Giudice di “accertare il possesso” delle specifiche “anzianità di servizio” di volta in volta utili per “partecipare” alle “procedure selettive” indette dall’Ente (Peo 2000, Peo 2001, Peo 2004, Peo 2007, Peo 2008, Peo 2009, Peo 2010, Peo 2017), condannando Roma Capitale ad operare la “ricostruzione della carriera”, rieffettuando, “ora per allora”, le anzidette “verifiche selettive”, ai fini e per gli effetti del “tfr”, della “pensione” e dei “passaggi di livello” (C2, C3, C4, C5), nonché agli effetti della liquidazione, per coloro che potevano diventare “apicali C5”, della “indennità di specifica responsabilità di euro 66,66 al mese” liquidata dall’Ente fra il 01.01.2010 e il 31.12.2014 e dal 01.07.2017 ad oggi (cfr. doc. 8 e doc. 31). Chiedevano, inoltre, accertarsi la “non prescrizione” delle “differenze retributive” che agli stessi spetterebbero, “in caso di superamento delle selezioni”, con



decorrenza “dal 28 luglio 2011” (cioè dai 5 anni antecedenti l’atto di diffida).

Si è costituita Roma Capitale, svolgendo una serie di eccezioni.

1) La prima eccezione di Roma Capitale era quella relativa all’esistenza di un pregresso “giudicato” e conseguente “improcedibilità” dell’odierno giudizio relativamente a n. 8 ricorrenti (I [redacted] [redacted] I [redacted]). Orbene, la suddetta eccezione è stata accolta dal Tribunale, tranne che per il ricorrente [redacted], per la quale appariva destituita di fondamento (atteso che il “giudicato” che lo riguarda - sentenza del Trib. di Roma n. 6002/2012, parzialmente riformata con sentenza della CdA di Roma del 06.03.2015 (All. 19 e 20 fasc resist) -, non concerne l’oggetto del presente giudizio - riconoscimento della anzianità di servizio maturata con rapporti a tempo determinato ai fini delle progressioni economiche ed altri istituti applicati ai lavoratori assunti a tempo indeterminato -, ma bensì la distinta questione della “illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato” e il diritto, a tale titolo, al “risarcimento del danno”. Relativamente ai restanti 7 ricorrenti sopra indicati, l’eccezione è stata ritenuta fondata, essendo risultata l’esistenza sul medesimo oggetto di precedenti sentenze passate in giudicato che coprivano il dedotto e il deducibile.

Per l’effetto, i suddetti 7 ricorrenti, nei confronti dei quali è stato dichiarato inammissibile il ricorso, oggi non ricorrono in appello, non avendo motivi per contestare la sentenza, che invece è impugnata dai restanti ricorrenti.



2) La seconda eccezione di Roma Capitale era sempre relativa a preteso “bis in idem”, con riferimento stavolta alla ricorrente [REDACTED], atteso che per lei già pendeva presso il medesimo Tribunale il giudizio RG n. 27359/2018 (All. 21 fasc resist), instaurato prima del presente giudizio. La suddetta eccezione è stata in parte accolta, nel senso di indurre il Giudice di primo grado ad effettuare lo “stralcio” dal giudizio della posizione della suddetta ricorrente, mandando al Presidente di Sezione per l’assegnazione al medesimo Giudice davanti a cui pendeva un giudizio analogo. Di talchè, **anche questa ricorrente oggi non ricorre in appello, dal momento che per lei il giudizio ancora è pendente in primo grado, non essendo intervenuta alcuna sentenza.**

3) La terza eccezione di “*inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per i ricorrenti istruttori della Polizia Locale di Roma Capitale*”, formulata nella memoria a pag. 3-5, è risulta anch’essa priva di fondamento. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto da Roma Capitale, per l’anno 2008 il Comune di Roma, per effetto del CCDI dell’anno 2009 (“doc. 7” allegato al ricorso), ha indetto una “procedura PEO” per coloro che, non avendo maturato il requisito dei “2 anni” di permanenza nel livello in occasione della “Peo 2007” (“doc. 6” allegato al ricorso), avevano maturato tale anzianità “al 01.12.2008”. Tale procedura, infatti, si è svolta, tanto è vero che la ricorrente] [REDACTED] (già assunta in ruolo da 2 anni: 01.09.2006), come detto in ricorso, ha conseguito il “livello C2” proprio dalla data del “01.12.2008”. E’ evidente, pertanto, che la domanda dei suddetti ricorrenti (v. All. D: istruttori di polizia locale assunti come precari dal 01.12.2006 e successivamente stabilizzati con decorrenza dal 01.12.2009), di ottenere il riconoscimento del



“diritto a partecipare alla suddetta selezione” (non già di avere direttamente il livello C2), è certamente ammissibile, perché fondata su un istituto realmente applicato dal Comune di Roma in quella data, seppure solo ai “dipendenti a tempo indeterminato” (escludendo ingiustamente quelli in servizio come precari da 2 anni come i suddetti ricorrenti). Ciò detto, poiché degli originari 11 ricorrenti di cui all’Allegato D, per i quali la suddetta eccezione, poi risultata infondata, era stata formulata, 7 sono proprio i ricorrenti per i quali il Tribunale ha comunque rilevato l’esistenza dei pregressi giudicati e ha dichiarato la domanda giudiziale nuova inammissibile, la suddetta questione oggi rileva solo per i restanti 4 ricorrenti, che oggi ricorrono in appello: [REDACTED]

4) L’eccezione di cui al punto 4 della memoria, laddove si negava che i ricorrenti avessero realmente maturato la specifica anzianità di servizio da essi allegata per partecipare alle PEO, è risulta anch’essa infondata, attesa la “copiosa documentazione prodotta” dai ricorrenti, che attesta per ognuno di loro il raggiungimento di un “numero di giorni” o di “mesi” utile per integrare il “biennio” o “l’anno” richiesto per partecipare alle PEO. Non solo, i ricorrenti non si sono limitati ad allegare il “totale indifferenziato” dei giorni complessivi lavorati, ma hanno “scadenzato” i vari “periodi maturati” in occasione di “ciascuna PEO” indetta nei diversi anni. **Si tratta di una “prova piena” del possesso della specifica anzianità richiesta “per ogni procedura”, che il Comune di Roma non ha però assolutamente contestato in modo specifico.**

5) Anche l’eccezione di prescrizione è risultata infondata, avendo il Giudice di primo grado appurato che, stante l’effetto interruttivo



della diffida del 28 luglio 2016, tutte le progressioni di livello indette successivamente al 28 luglio 2006 non erano affatto prescritte, e quindi erano ancora rivendicabili.

6) Ancora, anche l'eccezione di cui al punto 5 della memoria difensiva non è stata accolta, in quanto la giurisprudenza citata da controparte per negare il diritto alla "ricostruzione di carriera" per i dipendenti, una volta "stabilizzati" (sul presupposto pur corretto che il rapporto a t.i. è diverso ed autonomo dai previ rapporti a t.d.), **non è in linea con i più "recenti arresti" della "Corte di Cassazione"**, e cioè sia **Corte di Cassazione del 17.05.2017 n. 12370**, quando afferma: **"Al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione...deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello 'status' di lavoratore a tempo indeterminato"**, sia **Corte di Cassazione del 28.11.2019 n. 31149**, la quale addirittura riconosce, in capo alla ricorrente successivamente "stabilizzata", **il diritto al "computo integrale" di "tutti i giorni effettivamente lavorati" da precaria, al fine di ottenere la ricostruzione piena della carriera**: e questo è quanto è stato fatto con l'odierno ricorso, dove i ricorrenti hanno "allegato" e "documentato" (v. **All A-E**) i "giorni effettivi lavorati", per dimostrare di avere maturato l'anzianità utile per partecipare, "di volta in volta", alle "PEO 2000-2017" indette dalla resistente.

Pertanto, in disparte la pronuncia di inammissibilità del ricorso per 7 degli 11 ricorrenti ricompresi nell'Allegato D, per avere essi già instaurato precedenti giudizi definiti, e in disparte il provvedimento di stralcio per la ricorrente [REDACTED], compresa insieme ad



altre nell'Allegato B, il Giudice di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso e ha ***“DICHIARA(to) IL DIRITTO DEI RESTANTI RICORRENTI... A VEDERSI RICONOSCIUTA L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, AI FINI CONNESSI ALL'ANZIANITA' DI SERVIZIO UTILE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDESIMI ALLE PROCEDURE SELETTIVE DI PROGRESSIONE DI CARRIERA INDETTE DA ROMA CAPITALE DOPO IL LUGLIO 2006 E SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO IMMISSIONE IN RUOLO”***.

Il suddetto Giudice, però, non ha accolto la domanda giudiziale nei termini in cui essa era stata formulata: cioè dichiarare il diritto alla partecipazione alle PEO **“GIA' DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”**, e non solo **“SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO IMMISSIONE IN RUOLO”**. Ed invero, anche a voler ritenere prescritti i diritti maturati prima di **“luglio 2006”**, i ricorrenti, per effetto delle specifiche anzianità di servizio di volta in volta maturate potevano far valere il **DIRITTO ALLE PEO** già **“durante i rapporti di lavoro a tempo determinato”**, con la conseguenza che: a) agli stessi, già dopo l'assunzione a tempo indeterminato poteva essere riconosciuto un **INQUADRAMENTO SUPERIORE A QUELLO INIZIALE**; b) essi potevano conseguire un **MAGGIOR NUMERO DI PEO** rispetto a quelle riconosciute dal Giudice!

Il Giudice, inoltre, ha omesso di pronunciarsi su **TUTTI I DIRITTI** postulati, dal momento che, pur avendo dichiarato il



diritto dei ricorrenti a partecipare alle PEO “indette dopo il luglio 2006”, non ha dichiarato a “QUALI” e “QUANTE PEO” i ricorrenti avevano diritto a partecipare, nonostante l’espressa domanda in tal senso formulata.

La sentenza è pertanto illegittima e merita di essere impugnata, per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE FRA LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO.

Il Giudice di prime cure ha erroneamente accolto l’eccezione di Roma Capitale, secondo cui il diritto a partecipare alle PEO presuppone che il dipendente dell’ente locale sia già assunto “a tempo indeterminato”, in quanto, così sostiene l’ARAN (cfr. doc. 14 fasc ric), *“Riteniamo che sia ragionevole affermare, anche in assenza di una esplicita indicazione, che la fattispecie contrattuale in materia di progressioni orizzontali possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato. La precarietà del rapporto e la sua limitata durata nel tempo mal si conciliano, infatti, con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate al termine di ogni periodo annuale; in assenza, infatti, di un rapporto stabile e duraturo nel tempo vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati. Non possiamo trascurare, inoltre, anche la circostanza che il beneficio economico*



correlato alla progressione orizzontale si traduce, in pratica, in un incremento del trattamento tabellare iniziale il cui valore dovrebbe essere definito nel contratto individuale con la conseguente immutabilità dello stesso valore per tutta la durata del rapporto come vincolo di coerenza tra le parti. Sugeriamo, in ogni caso, per evitare nel futuro ulteriori perplessità sull'argomento, di integrare opportunamente le clausole che caratterizzano il contratto individuale di assunzione a tempo determinato". In conformità a tale parere, l'odierna appellata ha adottato una disciplina delle PEO che, ancora oggi, afferma (v. doc. 31 fasc ric, articolo 11): ***"1. Il personale a tempo indeterminato di categoria A, B, C e D per accedere alle procedure di selezione finalizzate alla progressione economica nella categoria, deve, a pena di esclusione, presentare domanda nei termini previsti dall'avviso di selezione. 2. I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti: A aver maturato, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione, almeno due anni di anzianità nella posizione economica in godimento presso l'Ente. Nel calcolo dell'anzianità di servizio verranno presi in considerazione anche i periodi di servizio prestati a tempo determinato, ferma restando la condizione imprescindibile di partecipazione alla procedura selettiva solo per il personale a tempo indeterminato alla data di scadenza dell'avviso di selezione".*** Ed invero, anche leggendo l'art. 51 del **CCNL Funzioni locali 2016-2018**, ci si avvede che il comma 7 così recita: ***"In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento,***



concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali".

Discutibile, tuttavia, appare la scelta di far dipendere, ai fini della partecipazione alle PEO, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente con rapporti di lavoro a tempo determinato, dalla circostanza che il dipendente che invoca il riconoscimento sia ormai entrato nei ruoli dell'ente come dipendente "a tempo indeterminato". Per tale via, infatti, non si effettua alcuna "equiparazione" vera fra lavoro svolto a tempo determinato e lavoro svolto a tempo indeterminato, ai fini del trattamento giuridico e normativo complessivo, come invece previsto dall'accordo quadro europeo e dalla giurisprudenza della corte europea. Infatti, la valutazione della "performance" del dipendente, sia esso un lavoratore a tempo indeterminato ovvero un lavoratore a tempo determinato, deve avvenire nello stesso modo, tanto ai fini del conseguimento dei premi di produttività, tanto ai fini e per gli effetti della progressione economica. Se infatti il dipendente lavora per molti anni come precario, è giusto che lo stesso partecipi, **anche da precario**, alle selezioni per la progressione economica, dal momento che il lavoro da questi svolto è identico, per qualità e quantità, al lavoro svolto dal suo collega assunto a tempo indeterminato.

In tal senso, peraltro, è orientata la prevalente giurisprudenza di merito italiana, oltre che la corte europea, e la giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 2488-15 (cfr. doc. 37 fasc ric), *"il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di*



ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione tecnica-amministrativa svolta nelle due diverse fasi del rapporto".

La **Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione)** dispone: *"1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"* (Cfr. 3° e 14° considerando della Direttiva). In merito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 13.09.2007, causa C- 307/05, Del Cerro Alonso, al punto 48 ha affermato: la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La clausola



4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa osta **all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato (punto 59).** La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella suddetta sentenza, nei punti da 60 a 68 ha affermato: tale disposizione (la clausola 4) esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento **non obiettivamente giustificata** nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Come ha sostenuto l'Impact, **il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice** (v., per analogia, la sentenza Marshall, punto 52). Sempre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, nei punti da 54 a 68 ha affermato: in merito alla questione se il carattere temporaneo del servizio prestato da taluni dipendenti pubblici possa costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, si deve rammentare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 di tale clausola dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato **per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta**, quale una legge o un **contratto collettivo** (sentenza Del



Cerro Alonso, cit., punto 57). Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di **elementi precisi e concreti**, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla **particolare natura delle funzioni** per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e **dalle caratteristiche inerenti a queste ultime** o, eventualmente, **dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro**. Per contro, **il riferimento alla mera natura "temporanea" del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro**. Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, rammentati nei punti 47 e 48 della presente sentenza. Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l'accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il



mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro.

Orbene, i suddetti principi sono stati recepiti anche dalla Corte di Cassazione, la quale in ormai numerose sentenze ha ribadito i medesimi. La Cassazione, già nella **sentenza n. 22558 del 07.11.2016** resa in relazione ad una insegnante ancora precaria, ha affermato che **la medesima, pur essendo precaria, aveva diritto alla stessa “progressione economica” riconosciuta alle insegnanti di ruolo.** Né può dirsi che i suddetti principi, se valgono per le insegnanti dello Stato, alle quali si applica il CCNL Scuola, non possono applicarsi alle insegnanti e agli altri dipendenti in forza presso un Ente locale, soggetti al distinto CCNL Enti locali. Ed infatti, ai dipendenti degli enti locali si applica un istituto, quello delle “Progressioni Economiche Orizzontali” (art. 5 del CCNL 31.03.1999, ora art 16 del CCNL 2016-2018), del tutto simile alle medesime “Progressioni Economiche” ex art 53 del CCNL Enti Pubblici di Ricerca, che si applicano ai dipendenti degli Enti di Ricerca. A differenza della progressione economica per “fasce di anzianità”, applicata nel comparto Scuola, le “progressioni economiche” degli enti della ricerca, ai sensi del succitato art. 53, *“si realizzano attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale, destinate al personale appartenente ai seguenti profili e livelli...”*. Trattasi, all'evidenza, di un istituto identico alle “Peo” negli Enti locali. Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, sia nella recente **ordinanza n. 7705 del 06.04.2020**, che in precedenti pronunce, ha riconosciuto il diritto dei “ricercatori precari” a



partecipare alle suddette “progressioni economiche”, in attuazione dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha respinto i ricorsi proposti dagli Enti affermando: *“l’Ente ricorrente...pur affermando l’esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, fa leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto legittimare la disparità, insiste sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore della ricerca e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare ossia su circostanze che, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, non sono idonee a giustificare la totale esclusione dei periodi di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo dell’anzianità attenendo, invece, le ‘ragioni oggettive’ richiamate nella clausola 4 alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione”*.

Del resto, come chiarito dalla **Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 4068 del 04.10.2017**, richiamata anche dal **Tribunale di Roma nella sentenza n. 1550 del 01.03.2018**, *“...La ‘reale necessità’ di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l’essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell’anzianità maturata (cfr. in questi termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto*



43): *in tale ottica antidiscriminatoria non può condividersi l'argomentazione della difesa dell'Ente in punto di valutazione dell'anzianità di servizio a fini economici. La posizione del dipendente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato - come gli odierni appellati - con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratta di un impiegato non di ruolo...Per quanto riguarda le previsioni della contrattazione collettiva che subordinano la progressione stipendiale alla positiva valutazione da parte dell'istituto, tale circostanza non riguarda il diritto al riconoscimento della anzianità ma gli effetti della stessa ed il primo giudice ha ritenuto, nel respingere la domanda di riconoscimento dell'inquadramento in una superiore fascia retributiva in ragione della maggiore anzianità che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella effettuare tale valutazione, spettando alle parti di individuare le conseguenze contrattuali e retributive derivanti dalla anzianità di servizio da riconoscere in base alle pregresse assunzioni a termine. Non si ravvisano nelle mansioni svolte dagli appellati i quali avevano dedotto, senza alcuna contestazione specifica, di avere svolto con continuità presso il medesimo ufficio attività identiche a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato e di avere continuato a svolgere, anche dopo la immissione in ruolo, le medesime mansioni, ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento...".*

Secondo il Tribunale di Catania deve dichiararsi **illegittima la esclusione di un dipendente a termine di un Ente locale** – nella specie la Provincia di Catania – **dalle procedure di progressione**



economica orizzontale, in quanto essa integra una violazione del **principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato** previsto dall'art. 7 CCNL Regioni ed Autonomie Locali 14 settembre 2000, nonché del **principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato** scolpito nella **Direttiva 1999/70/CE**, relativa all'**Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato**, e nell'art. 6 D. Lgs. n. 368/2001, che ha recepito nell'ordinamento interno la predetta **Direttiva 1999/70/CE (Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, sentenza 8 ottobre 2013, n. 2497)**. Secondo il Giudice del Lavoro di Catania, **la progressione economica orizzontale**, *«la cui finalità è quella di dar luogo a forme di valutazione del personale in servizio secondo determinati indicatori nell'ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento, dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali»*, **“non è incompatibile” con il rapporto di lavoro a termine**, *«giacché i criteri individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro ai fini della progressione economica sono riferibili a qualunque prestazione indipendentemente dalla durata della stessa»*. Secondo il Tribunale richiamato, *«non va, poi, trascurato di considerare che l'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, che ha recepito la direttiva 99/70 CE, secondo la quale 'per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di*



lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive', *stabilisce il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine*».

Come sottolineato in pronuncia, «*la questione attiene, dunque, alla comparabilità delle prestazioni fra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento*». Orbene, nel caso di specie, sulla scorta dell'insegnamento proveniente dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 13 settembre 2007, C-307/05, *Del Cerro Alonso*; 4 luglio 2006, C-212/04, *Adeneler e altri*; 8 settembre 2011, C-177/10, *Rosado Santana*) e delle allegazioni in atti, il Giudice del Lavoro adito, dal momento che «*l'assunzione ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l'inserimento del lavoratore nella struttura dell'amministrazione per l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza*», risultando pertanto «*smenita dall'inquadramento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'ente per il perseguimento delle sue finalità la dedotta specialità del rapporto di lavoro*», ha ritenuto «*non ... rinvenibile alcuna altra ragione giustificatrice della prospettata legittimità della disparità di trattamento posta in essere*». Da quanto precede è conseguita la declaratoria «*che parte ricorrente aveva diritto a partecipare alla progressione economica ovvero di essere valutata ai fini della progressione economica orizzontale con i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato*».



nelle precedenti progressioni indette dall'ente», nonché della illegittimità dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi alle progressioni economiche orizzontali in questione, siccome riferiti ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Roma, nelle sentenze allegare al ricorso in primo grado e in quelle depositate unitamente al presente ricorso in appello.

Secondo i giudici di merito, quindi, il diritto a partecipare alle procedure di progressione economica, **non è affatto subordinato** all'avvenuta previa immissione in servizio di ruolo del dipendente dell'ente. L'immissione in ruolo, infatti, non costituisce essa la "pre-condizione" per chiedere di essere ammessi al beneficio delle progressioni economiche (anche relativamente al lavoro svolto a tempo determinato), trattandosi di un fatto, quello, del tutto aleatorio ed eventuale (in tal senso, v. **Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2488 del 21.03.2015**, cit., che afferma: "*...La trasformazione del rapporto, infatti, oltre ad essere solo **eventuale**, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacché il riconoscimento della anzianità pre-ruolo ai fini dell'aumento retributivo opera solo dopo l'immissione definitiva nell'organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse...*").

E' evidente, pertanto, che il diritto a beneficiare delle progressioni economiche sussiste già durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, e ciò nonostante fra un rapporto e l'altro vi sia una interruzione e nonostante ogni rapporto di lavoro costituisca un "nuovo rapporto": tali elementi, infatti, sono stati considerati nulla affatto ostativi al riconoscimento, ai fini retributivi, dell'intera



anzianità di servizio maturata dal dipendente assunto a tempo determinato.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, appare irragionevole la clausola, contenuta nei CCDI del Comune di Roma, ma anche quella contenuta nel CCNL succitato, che fa “discendere” dalla avvenuta “assunzione a tempo indeterminato” la possibilità di partecipare alle PEO. E pertanto, anche la **sentenza oggi impugnata, è del tutto “illegittima” perché in contrasto sia con i principi della Corte di Giustizia della Unione Europea sia con la Corte di Cassazione**, che per svariati comparti dei “dipendenti pubblici” (sia dipendenti del settore scuola, sia dipendenti del settore ricerca, sia, nella CGUE, dipendenti degli enti locali), **hanno fino ad oggi escluso che la natura “temporanea” dell’impiego possa, di per sé, giustificare la non ammissione dei dipendenti alle varie procedure di progressione economica.** Il giudice che ha emesso l’odierna sentenza impugnata, invece, così motiva: “...*Le stesse parti contraenti, in sede di contrattazione decentrata, hanno ulteriormente definito i criteri di selezione alla base dell’individuazione della ‘quota limitata di dipendenti’ contemplata dalla legge, introducendo in tutti i contratti collettivi decentrati integrativi capitolini, sempre in forza della loro autonomia convenzionale, il criterio selettivo della esistenza, alla data del bando, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le progressioni economiche orizzontali attuate dall’Amministrazione capitolina, in forza dei diversi contratti decentrati integrativi succedutesi nel tempo, hanno costantemente previsto, quale condizione di partecipazione alle relative procedure selettive, la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Anche l’ultimo CCDI di Roma Capitale, approvato*



con DGC n. 236 del 15.10.2019 all'art. 10 dispone che 'la partecipazione alle procedure di progressione economica orizzontale nella categoria è consentita al solo personale con rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Roma Capitale alla data di scadenza dell'avviso di selezione'. La scelta di limitare l'applicazione della progressione economica orizzontale esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato appare giustificata, come evidenziato dall'Aran, dal fatto che 'La precarietà del rapporto e la sua limitata durata nel tempo mal si conciliano, infatti, con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate al termine di ogni periodo annuale; in assenza, infatti, di un rapporto stabile e duraturo nel tempo vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati. Non possiamo trascurare, inoltre, anche la circostanza che il beneficio economico correlato alla progressione orizzontale si traduce, in pratica, in un incremento del trattamento tabellare iniziale il cui valore dovrebbe essere definito nel contratto individuale con la conseguente immodificabilità dello stesso valore per tutta la durata del rapporto come vincolo di coerenza tra le parti'. Sussistono quindi ragioni oggettive che giustificano l'esclusione dei lavoratori a tempo determinato dal partecipare alle peo indette durante il periodo di precariato. L'impossibilità di retrodatare l'inizio del contratto di lavoro a tempo indeterminato, comporta invero che eventuali procedure finalizzate alle progressioni in carriera, che si siano svolte nel periodo in cui per i ricorrenti non aveva ancora avuto inizio il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non possono riguardare gli stessi. Conseguentemente



deve escludersi il diritto dei ricorrenti a partecipare ora per allora a tali procedure selettive...In base alla giurisprudenza comunitaria e di legittimità sopra richiamata, l'anzianità pregressa pre ruolo rileva al fine della maggiore anzianità sotto il profilo retributivo e per l'eventuale valutazione, da parte di Roma Capitale, delle posizioni dei ricorrenti esclusivamente in procedure finalizzate a progressioni in carriera che abbiano avuto luogo dopo la loro immissione in ruolo purchè non prescritte...".

E' evidente che questa Giudice, nel richiamare il parere dell'ARAN e l'autonomia normativa delle parti collettive, **non ha fatto buon governo dei principi espressi dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione**. Ed invero, non si vede per quale motivo la "durata limitata" del rapporto di impiego possa costituire una "ragione oggettiva" per differenziare il trattamento fra dipendenti a termine e dipendenti a tempo indeterminato, solo perché la PEO presuppone una "valutazione dell'attività del dipendente", da effettuare annualmente. **Tale affermazione è in palese contrasto con quanto già scrutinato dalla Corte di Cassazione**, che in casi simili ha escluso che la mera "durata limitata" del rapporto e la "pluralità di contratti a termine" possano costituire, di per sé, una "ragione oggettiva" per "escludere" i "precari" dalla possibilità di partecipare alle "progressioni economiche". La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato che i CCNL di ogni singolo Stato membro – figuriamoci i CCDI!!! - non sono "sovrani" nel porre la suddetta "limitazione", dovendo essere in sintonia con i principi espressi dalla Corte europea, e in caso di "difformità", vanno certamente "disapplicati". E non si vede, allora, come la sentenza della Dott.ssa Bracci possa



essere armonizzata con quanto affermato, oltre che dalla CGUE, dalla Suprema Corte di Cassazione!?!)

2) OMESSO ESAME DELLE DOMANDE FINALIZZATE AL RICONOSCIMENTO, PER CIASCUN GRUPPO DI RICORRENTI, DELLE PEO CONSEGUIBILI.

Il Giudice di prime cure, non solo ha irragionevolmente limitato il diritto alle PEO, relegandolo solo al periodo successivo all'assunzione a tempo indeterminato, ma, oltre a commettere una serie di errori od omissioni, di cui si dirà appresso, **ha omesso di pronunciarsi sulla intera domanda giudiziale**, volta a distinguere, per ciascun gruppo di ricorrenti (sub All A, B, C, D, E), il TIPO e il NUMERO di PEO cui essi avevano diritto a partecipare, fra quelle comunque non prescritte (successive a luglio 2006). Ed invero, limitarsi ad indicare solo il diritto a partecipare alle PEO “successive al luglio 2006”, senza tuttavia indicare, per ciascun gruppo di ricorrenti, se la PEO riguardi il livello C2 o C3 o C4 o C5, e senza inoltre indicare **QUALI e QUANTE PEO sono state precluse a ciascun gruppo di ricorrenti**, fra quelle indicate nelle conclusioni del ricorso, integra una omissione rilevante, atteso che, pur dovendo spettare a Roma Capitale di effettuare per i ricorrenti le PEO indette dopo luglio 2006, in assenza di specifica indicazione nel dispositivo della sentenza di QUALI e QUANTE PEO consentire ai ricorrenti, l'Ente può limitarsi solo ad effettuare le PEO espressamente indicate, in modo esemplificativo e non certo esaustivo, dal Giudice nella motivazione della sentenza, omettendo di effettuare le ulteriori PEO. Tale omissione produce una distorsione in ordine alle eventuali “differenze retributive” dovute ai ricorrenti in caso di superamento



delle selezioni indette, in quanto non prescritte (cioè quelle dal “28 luglio 2011”). ES: se Tizia, assunta a tempo indeterminato nel 2007, secondo il Giudice ha diritto a partecipare alla Peo indetta per l’anno 2008 (01.12.2008), anziché quella indetta per l’anno 2009 (01.12.2009), è altrettanto vero che, per l’anno 2010, essa aveva maturato un ulteriore diritto alla PEO SUCCESSIVA, poiché erano decorsi altri 2 anni dalla prima PEO conseguibile nel 2008. E la mancata partecipazione anche alla suddetta PEO, chiesta anch’essa nel ricorso, è pur sempre imputabile all’Ente, che non ha riconosciuto ai ricorrenti la prima Peo dalla data utile! La domanda giudiziale, infatti, indica per ciascun gruppo di ricorrenti non solo la PRIMA PEO conseguibile, ma anche le ULTERIORI PEO. Tizia, infatti, aveva partecipato alla PEO solo dopo 2 anni di assunzione a tempo indeterminato, cioè con decorrenza dal 01.12.2009, divenendo in quella data “C2”. Secondo il Giudice di prime cure, invece, essa doveva partecipare già con decorrenza “dal 01.12.2008”, essendo ormai assunta a tempo indeterminato. Vero ciò, tuttavia, è accaduto che Tizia, inquadrata ingiustamente in C2 dal 01.12.2009, è passata a C3 solo con decorrenza dal 01.10.2017 (come dedotto nel ricorso), mentre invece, se avesse ottenuto il passaggio a C2 dal 01.12.2008, come indicato dal Giudice, essa avrebbe potuto partecipare alla PEO indetta per l’anno 2010, passando a C3 dal 01.12.2010, con la conseguenza che, con l’ultima PEO del 01.10.2017, essa avrebbe stavolta conseguito il livello C4, e non il livello C3 come avvenuto.

Il Giudice di primo grado, in altri termini, sembra aver semplicemente “retrodatato” il diritto al “primo passaggio di livello” (“C2”), ma egli non ha ulteriormente indicato, in conseguenza della



suddetta retrodatazione, **QUALI e QUANTE** ulteriori PEO erano **conseguibili dai ricorrenti**, nell'ambito di quelle espressamente indicate, in modo dettagliato, nel ricorso e per ciascun gruppo di ricorrenti.

Ed invero, pur condividendosi l'orientamento secondo cui il G.O non può sostituirsi al datore di lavoro nella attività selettiva finalizzata all'attribuzione del livello superiore (motivo per cui nel ricorso non si è chiesto né l'attribuzione dei livelli né la condanna alle somme di denaro), **nel RICORSO si chiedeva che il giudicante volesse NON SOLO ACCERTARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI AL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO ai fini e per gli effetti delle progressioni economiche, del trattamento di fine rapporto e della pensione, ma, quantomeno, anche CONDANNARE ROMA CAPITALE (non all'attribuzione del maggior livello, ma) ALLA EFFETTUAZIONE, IN FAVORE DEI RICORRENTI, DELLE SELEZIONI INDETTE, FRA IL 2000 E IL 2017, secondo le distinzioni indicate nelle conclusioni del ricorso: distinzioni che tengono conto dei "periodi di lavoro effettivi" svolti dai ricorrenti (secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31149 del 28.11.2019), a tempo determinato e poi indeterminato, prima e in occasione di "ciascuna selezione indetta", fra il 2000 e il 2017.**

Solo condannando l'Ente ad effettuare, ora per allora, in favore dei ricorrenti, "ciascuna" delle "selezioni indette fra il 2000 e il 2017", in particolare indicando in dispositivo, per "ciascun gruppo di ricorrenti", le "selezioni indette" in passato cui i ricorrenti hanno "diritto a partecipare" (sulla base dei giorni



lavorati maturati da “ciascuno” in occasione di “ciascuna” delle suddette selezioni), il Giudice potrebbe consentire ai ricorrenti medesimi di conseguire in modo pieno ed effettivo la “ricostruzione di carriera” (scongiurando il pericolo che una sentenza generica di mero accertamento possa essere mero “*flatus vocis*”, e cioè di fatto elusa e svuotata dalla resistente), fermo il limite dovuto al fatto che le selezioni anzidette ed il conseguente inquadramento giuridico ed economico dovranno essere effettuati da Roma Capitale (che dovrà però attenersi alle indicazioni giudiziali in ordine alle “selezioni” cui ammettere ciascun gruppo di ricorrenti).

Si chiede, pertanto, a questa Corte, non avendolo fatto il Giudice di prime cure, di accertare, in capo a ciascun gruppo di ricorrenti (sub A, B, C, D, E) e in capo ai singoli ricorrenti indicati all’interno di ciascun gruppo (vedi le distinzioni ivi operate), lo svolgimento di un numero di giorni di servizio tale da poter partecipare, di volta in volta, a ciascuna delle selezioni indette da Roma Capitale, fra il 2000 e il 2017. In esito al suddetto accertamento, voglia l’adita Corte condannare l’Ente ad effettuare le suddette selezioni, indicando per ciascun gruppo di ricorrenti (o per i ricorrenti ivi indicati) le selezioni cui hanno diritto a partecipare, avendo maturato la specifica anzianità prevista per ciascuna di esse, secondo le indicazioni contenute nelle conclusioni del ricorso in primo grado.

Si ribadisce, non si chiedeva al Giudice di condannare il Comune di Roma Capitale né alla attribuzione del maggior livello né, tantomeno, alla liquidazione delle differenze retributive (salvo l’accertamento del diritto alle - “eventuali” –



somme non prescritte “dal 28.07.2011”: accertamento anch’esso necessario: v. sentenza del Trib di Roma di cui al “doc. 47”), ma almeno di condannare il suddetto Ente alla effettuazione, ora per allora, delle verifiche selettive già indette, indicando in dispositivo le selezioni cui i ricorrenti avevano ed hanno diritto a partecipare, fra quelle indicate nelle conclusioni del ricorso. **Affinchè la tutela giudiziaria di TANTI ANNI DI LAVORO sia concreta ed effettiva!**

A tal fine, si riproduce quanto già dedotto nel ricorso in primo grado, a **pag. 4-18**, omettendo di riprodurre le posizioni dei 9 ricorrenti che oggi non impugnano la sentenza:

“...In particolare, ai fini della odierna domanda giudiziale, occorre distinguere i ricorrenti in 5 categorie:

A) Educatrice di asilo nido nominata in ruolo dal Comune di Roma **nel 2006 (All. A)**, che prima della nomina in ruolo ha lavorato per il Comune come precaria nel medesimo profilo, anche con incarichi annuali, sia in anni antecedenti (dal 1983 al 1997) all’entrata in vigore del sistema delle “*progressioni economiche orizzontali*”, sia in anni compresi (dal 01.01.1998 in poi) nel regime della nuova disciplina delle “*progressioni economiche orizzontali*” (PEO), che ad oggi ha raggiunto la **posizione economica C4 dal 01.10.2017:** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.10.1983, in ruolo dal 01.09.2006.

Ebbene, se per questa ricorrente fosse stata considerata l’anzianità di servizio maturata anche con rapporto di lavoro a tempo determinato (anziché solo quella maturata dalla data di immissione in ruolo), la stessa, anziché acquisire la prima progressione economica a C2 con decorrenza dal 01.12.2008 (cioè dopo 2 anni di servizio di ruolo), quindi la progressione C3 con decorrenza dal 01.12.2010, quella C4 con decorrenza dal 01.10.2017 (v. le suddette progressioni ottenute nelle buste paga in atti), avrebbe acquisito la prima progressione economica a



C2 in data antecedente, conseguendo poi le ulteriori progressioni anch'esse in data antecedenti.

Una importante precisazione (che varrà anche per le ricorrenti di cui al gruppo B). Con riferimento agli incarichi di supplenza, applicando analogicamente, come è sempre stato fatto, alle insegnanti ed educatrici comunali quanto previsto per le medesime figure professionali dello Stato, si considera come **“anno di servizio”** il periodo maturato di **180 giorni nell'anno scolastico**. Ciò per effetto della legge 124/1999, che al comma 14 dell'articolo 11 recita: *“Il comma 1 dell'articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Se questo è vero, tuttavia, al fine di applicare l'istituto delle “progressioni economiche orizzontali” anche al personale “precario”, senza in alcun modo favorirlo rispetto al personale di “ruolo”, è possibile considerare come **“2 anni di servizio”** (anzianità di servizio nel livello richiesta dal primo CCDI del 2000), un numero di giorni equivalente a **“18 mesi effettivi”**, come espressamente previsto, sia pure per i dipendenti a tempo indeterminato, dall'apposita disciplina in seguito adottata dall'Ente (v. CCDI del 01.08.2014: **doc. n. 1**): *“Può partecipare alle selezioni il solo personale dipendente dell'Ente in servizio a tempo indeterminato, con almeno due anni di inquadramento nella posizione economica di appartenenza alla data stabilita in sede di contrattazione decentrata annuale sulla ripartizione e destinazione delle risorse. Sono esclusi dal computo di detto periodo di inquadramento eventuali periodi di aspettativa non retribuita o di collocazione fuori ruolo, che ne sospendono la decorrenza a tali fini. In ogni caso, non può partecipare alla selezione il personale che non risulti in possesso, alla data come sopra stabilita, di almeno diciotto mesi di effettivo servizio nell'arco del biennio di cui si tratta, come sopra computato”*.



Per l'effetto, se l'Ente avesse consentito anche alle ricorrenti precarie di partecipare alle PEO, poiché un mese di servizio è costituito da 26 giorni, erano sufficienti **468 giorni effettivamente lavorati per arrivare al "biennio utile"**, così come, relativamente alle progressioni economiche per le quali, come si vedrà, bastava invece **"1 anno di anzianità di livello"**, detto anno era raggiunto da **"9 mesi"** e, quindi, da un numero di **giorni pari a 234**.

Applicando tali parametri si ha, più nel dettaglio, il seguente quadro: la ricorrente, già al 01.01.2000 (data nella quale, come si è detto, non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 01.09.2006), aveva maturato, sia pure da "precaria", **1.139 giorni lavorati** (v. il certificato di servizio), quindi, essendo necessari 468 giorni (2 anni) essa avrebbe potuto partecipare alla PEO per conseguire il livello C2 dall'01.01.2000 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2008), con la conseguenza che, potendo progredire a C2 già dal 01.01.2000, le successive progressioni spettanti, sarebbero state C3 dall'01.07.2001 (la ricorrente aveva infatti maturato **dal 01.01.2000 altri 413 giorni lavorati**), C4 dall'01.07.2004 (la ricorrente aveva infatti maturato **dal 01.07.2001 altri 523 giorni lavorati**). Essendo entrata in ruolo l'01.09.2006, la ricorrente non ha potuto partecipare alla PEO del 2007 (non avendo un anno di ruolo a quella data), tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato l'anzianità di livello utile di 1 anno per concorrere a diventare C5 dal 01.04.2007 (la ricorrente aveva infatti maturato, oltre i giorni lavorati in ruolo dal 01.09.2006 al 31.12.2006, **altri 505 giorni lavorati dal 01.07.2004**), e quindi, al 30.11.2009, poteva essere in possesso dei due anni di anzianità nel livello apicale C5 necessari per acquisire il **diritto alla "indennità di specifica responsabilità", riconosciuta e liquidata con decorrenza dal 01.01.2010 (euro 66,66 al mese per 12 mesi)**.

B) Insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asili nido nominate in ruolo dal Comune di Roma **negli anni 2007 e 2008 (All. B)**, che prima della nomina in ruolo hanno lavorato per il Comune come precarie nei medesimi profili, anche con incarichi annuali, sia in anni antecedenti (dal 1985 al 1997) all'entrata in vigore del sistema delle *"progressioni economiche orizzontali"*



[REDACTED] sia (TUTTE) in anni compresi (dal 01.01.1998 in poi) nel regime della nuova disciplina delle “*progressioni economiche orizzontali*” (PEO), che ad oggi hanno raggiunto la **posizione economica C3 dal 01.10.2017: 1)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.04.1999, in ruolo dal 29.12.2008; **2)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 02.05.2000, in ruolo dal 26.11.2007; **3)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 12.07.1996, in ruolo dal 18.02.2008; **4)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.09.1997, in ruolo dal 04.06.2007; **5)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.06.2000, in ruolo dal 26.11.2007, trasferita al Comune di Monterotondo dal 01.07.2017;...; **7)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 12.07.1996, in ruolo dal 30.12.2008;...; **9)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.06.2000, in ruolo dal 30.12.2008; **10)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.09.1985, in ruolo dal 23.05.2007; **11)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 01.09.1985, in ruolo dal 04.06.2007; **12)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 16.09.1993, in ruolo dal 29.12.2008.

Ebbene, se per queste ricorrenti fosse stata considerata l’anzianità di servizio maturata anche con rapporti di lavoro a tempo determinato (anziché solo quella maturata dalla data di immissione in ruolo), le stesse, anziché acquisire la prima progressione economica a C2 con decorrenza dal 01.12.2009 o dal 2010 (cioè dopo 2 anni di servizio di ruolo), quindi la progressione C3 con decorrenza dal 01.10.2017 (v. le suddette progressioni ottenute nelle buste paga in atti), avrebbero acquisito la prima progressione economica a C2 già durante il servizio svolto fuori ruolo, con decorrenza dalla “prima PEO” utile indetta dal Comune di Roma, per la quale avevano già maturato i giorni utili di servizio per essere considerato come “biennio” o “anno” di servizio di volta in volta necessario per effettuare la progressione.

Pertanto, questa doveva essere la progressione:



]
A: al 01.01.2000 (1^ peo indetta dall'ente e data nella quale, peraltro, come si è detto la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 29.12.2008) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; anche al 01.07.2001 (2^ peo indetta dall'ente) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; tuttavia, al 01.07.2004 (3^ peo indetta dall'ente) essa invece aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, **863 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C2 dall'01.07.2004 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2010). Essendo entrata in ruolo il 29.12.2008, la ricorrente non ha potuto partecipare alla PEO del 2007 e del 2008, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 498 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere C3 dall'01.04.2007, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per essere C4 dall'01.12.2009, infine C5 dal 01.10.2017.

I : al 01.01.2000 (1^ peo indetta dall'ente e data nella quale, come si è detto, la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 26.11.2007) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; anche al 01.07.2001 (2^ peo indetta dall'ente) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; tuttavia, al 01.07.2004 (3^ peo indetta dall'ente) essa invece aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, **744 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C2 dall'01.07.2004 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2009). Essendo entrata in ruolo il 26.11.2007, la ricorrente non ha potuto partecipare alla PEO del 2007 e del 2008, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 389 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere



determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 560 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere C4 dall'01.04.2007, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per essere C5 dall'01.12.2009.

.....
A: al 01.01.2000 (1^ peo indetta dall'ente e data nella quale la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 26.11.2007) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; anche al 01.07.2001 (2^ peo indetta dall'ente) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; tuttavia, al 01.07.2004 (3^ peo indetta dall'ente) essa invece aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, **489 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C2 dall'01.07.2004 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2009). Essendo entrata in ruolo il 26.11.2007, la ricorrente non ha potuto partecipare alla PEO del 2007 e del 2008, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 517 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere C3 dall'01.04.2007, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per essere C4 dall'01.12.2009. La ricorrente ha concluso il suo rapporto di servizio con Roma Capitale il 30.06.2017.

.....
A: al 01.01.2000 (1^ peo indetta dall'ente e data nella quale la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 30.12.2008) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; anche al 01.07.2001 (2^ peo indetta dall'ente) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; tuttavia, al 01.07.2004 (3^ peo indetta dall'ente) essa invece aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, **378 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C2 dall'01.07.2004 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2010). Essendo entrata in ruolo il 30.12.2008, la ricorrente non ha potuto partecipare alla PEO del 2007, del 2008



e del 2009, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 429 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere C3 dall'01.04.2007, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per essere C4 dall'01.12.2009, infine C5 dal 01.10.2017.

....

██████████: al 01.01.2000 (1^ peo indetta dall'ente e data nella quale la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 30.12.2008) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; anche al 01.07.2001 (2^ peo indetta dall'ente) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; tuttavia, al 01.07.2004 (3^ peo indetta dall'ente) essa invece aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, **394 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C2 dall'01.07.2004 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2010). Essendo entrata in ruolo il 30.12.2008, la ricorrente non ha potuto partecipare neppure alla PEO del 2007, del 2008 e del 2009, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 389 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere C3 dall'01.04.2007, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per essere C4 dall'01.12.2009, e infine C5 dall'01.10.2017.

██████████: al 01.01.2000 (data nella quale la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 23.05.2007) la ricorrente aveva maturato già, sia pure da "precaria", **1.147 giorni lavorati**, quindi, essendo necessari 468 giorni (2 anni) essa avrebbe potuto partecipare alla PEO per conseguire il livello C2 dall'01.01.2000 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2009), con la conseguenza che, potendo progredire a C2 già dal 01.01.2000, le successive progressioni spettanti, sarebbero state C3 dall'01.07.2001 (la ricorrente aveva infatti maturato **dal 01.01.2000 altri 479 giorni lavorati**), C4 dall'01.07.2004 (la ricorrente aveva infatti maturato **dal 01.07.2001 altri 776 giorni lavorati**).



Essendo entrata in ruolo il 23.05.2007, la ricorrente non ha potuto partecipare alla PEO del 2007 e del 2008, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato l'anzianità di livello utile di 1 anno per concorrere come C5 dall'01.04.2007 (la ricorrente aveva infatti maturato **altri 538 giorni lavorati dal 01.07.2004**), e quindi, al 30.11.2009, poteva essere in possesso dei due anni di anzianità nel livello apicale C5 necessari per acquisire il diritto a percepire l'indennità di cui sopra.

[REDACTED]: situazione analoga alla signora [REDACTED]

[REDACTED]: al 01.01.2000 (1^ peo indetta dall'ente e data nella quale la ricorrente non era ancora stata assunta a tempo indeterminato, poiché è stata assunta a tale titolo in data 29.12.2008) essa aveva maturato giorni lavorati non sufficienti per la progressione; al 01.07.2001 essa invece aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, **326 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C2 dall'01.07.2001 (mentre invece l'Ente l'ha fatta partecipare solo per la peo del 2010); al 01.07.2004, la ricorrente aveva già maturato, sia pure a tempo determinato, ma con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2001), **altri 580 giorni lavorati**, quindi, essendone necessari 234 (1 anno), poteva concorrere per essere C3 dall'01.07.2004. Essendo entrata in ruolo il 29.12.2008, la ricorrente non ha potuto partecipare neppure alla PEO del 2007, del 2008 e del 2009, tuttavia, considerando il lavoro prestato a tempo determinato, al 01.01.2007 la ricorrente aveva già maturato, con decorrenza dalla data della progressione precedente a lei spettante (01.07.2004), **altri 473 giorni lavorati**, a fronte dei 234 giorni sufficienti (1 anno), quindi poteva concorrere per essere C4 dall'01.04.2007, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per essere C5 dall'01.12.2009.

C) Istruttori amministrativi nominati in ruolo dal Comune di Roma **nel 2008 (All. C)**, dopo avere lavorato per l'ente con contratti di lavoro a tempo determinato fra il 2005 e il 2008 (anni valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali), che ad oggi hanno raggiunto la **posizione economica C3 dal 01.10.2017: 1)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il 15.11.2005, in ruolo dal 29.12.2008; **2)** [REDACTED], immessa fuori ruolo il



14.09.2005, in ruolo dal 29.12.2008,; 3) [REDACTED], immessa fuori ruolo il 10.08.2005, in ruolo dal 29.12.2008; 4) [REDACTED], immessa fuori ruolo il 10.08.2005, in ruolo dal 29.12.2008; 5) [REDACTED], immessa fuori ruolo il 22.09.2005, in ruolo dal 29.12.2008.

Ebbene, se per queste ricorrenti fosse stata considerata l'anzianità di servizio maturata anche con rapporti di lavoro a tempo determinato (anziché solo quella maturata dalla data di immissione in ruolo), le stesse, anziché acquisire la prima progressione economica a C2 con decorrenza dal 29.12.2010 (cioè dopo 2 anni di servizio di ruolo), quindi la progressione C3 con decorrenza dal 01.10.2017, avrebbero acquisito la prima progressione economica a **C2** già durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dalla "prima PEO" utile indetta dal Comune di Roma, con decorrenza degli effetti giuridici dal 01.01.2007 ed economici **dal 01.04.2007**, per la quale esse avevano già maturato 1 anno di servizio (avevano infatti **lavorato in modo continuato dal 2005 al 01.01.2007**), con la conseguenza che, con tale progressione a C2 già dalla suddetta data, le ricorrenti avrebbero acquisito il livello economico **C3 dal 01.12.2009**, il livello economico **C4 dal 01.10.2017**.

D) Istruttori di polizia locale nominati in ruolo dal Comune di Roma **nel 2009 (All. D)**, dopo avere lavorato per l'ente con contratti di lavoro a tempo determinato fra il 2006 e il 2009 (anni valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali), che ancora occupano la **posizione economica C3 dal 01.10.2017:...**; 2) [REDACTED], immesso fuori ruolo l'01.12.2006, in ruolo dal 01.12.2009;...; 5) [REDACTED], immessa fuori ruolo l'01.12.2006, in ruolo dal 01.12.2009;...; 7) [REDACTED], immessa fuori ruolo l'01.12.2006, in ruolo dal 01.12.2009;...11) [REDACTED], immesso fuori ruolo l'01.12.2006, in ruolo dal 01.12.2009.

Ebbene, questi ricorrenti hanno ottenuto il riconoscimento della PEO solo una volta entrati in ruolo, cioè con decorrenza dal 01.12.2009 (valutando quindi solo in parte il tempo precedentemente lavorato come precari), divenendo quindi C3 solo dal 01.10.2017. Se, invece, per questi ricorrenti fosse stata considerata interamente l'anzianità di servizio maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato (anziché solo quella parte valutabile una volta immessi in ruolo),



gli stessi, anziché acquisire la prima progressione economica a C2 con decorrenza dal 01.12.2009, quindi la progressione C3 con decorrenza dal 01.10.2017, avrebbero acquisito la prima progressione economica a **C2** già durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dalla “prima PEO” utile indetta dal Comune di Roma, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici **dal 01.12.2008**, per la quale essi avevano già maturato 2 anni di servizio (avevano infatti **lavorato in modo continuato dal 01.12.2006 al 01.12.2008**), con la conseguenza che, con tale progressione a C2 già dalla suddetta data, i ricorrenti avrebbero acquisito il livello economico **C3 dal 01.12.2010**, il livello economico **C4 dal 01.10.2017**.

E) Assistente sociale nominata in ruolo dal Comune di Roma **nel 2015 (All. E)**, dopo avere lavorato per l’ente con contratti di lavoro a tempo determinato fra il 2007 e il 2015 (anni valutabili ai fini delle progressioni economiche orizzontali), che ancora occupa la **posizione economica D2 dal 01.02.2018**: [redacted], immessa fuori ruolo il 27.12.2007, in ruolo dal 15.04.2015.

Ebbene, se per questa ricorrente fosse stata considerata interamente l’anzianità di servizio maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato (anziché solo quella parte valutabile una volta immessa in ruolo), la stessa, anziché acquisire la prima progressione economica a D2 con decorrenza dal 01.02.2018, avrebbe acquisito la prima progressione economica a D2 già durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dalla “prima PEO” utile acquisibile **dal 27.12.2009**, per la quale la ricorrente aveva già maturato 2 anni di servizio (aveva infatti **lavorato in modo continuato dal 27.12.2007 al 27.12.2009**), con la conseguenza che, con tale progressione a D2 già dalla suddetta data, la ricorrente avrebbe acquisito il livello economico **D3 dal 01.10.2017...**”.

Le suddette deduzioni e allegazioni si sono tradotte, nell’atto di ricorso in primo grado, nelle domande e conclusioni di cui a **pag. 68-73**, e cioè:

“1) Per la ricorrente [redacted] (v. Allegato “A”): a) accertare il maturarsi dell’anzianità di servizio utile per le progressioni



economiche, fin dal primo incarico a tempo determinato, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, relativamente all'anzianità maturata fino al 1997 (per la quale sono prescritti sia gli scatti economici che le differenze retributive e contributive), ai fini sia della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, sia del diritto alla partecipazione alle "progressioni economiche orizzontali" (c.d. "PEO"), relativamente all'anzianità maturata dal 1998 fino alla data di assunzione in ruolo, e per l'effetto il diritto a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, **C5 dal 01.04.2007**, nonché il diritto, alla data del 01.01.2010, a percepire l'indennità di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; b) condannare ROMA CAPITALE ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente come indicato nella lettera a, includendo la ricorrente nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche di C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, **C5 dal 01.04.2007**, e nell'attribuzione, in caso di superamento delle suddette selezioni, della indennità di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011;

2-1) Per le ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] (v. **Allegato "B"**): a) accertare il maturarsi dell'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche, fin dal primo incarico a tempo determinato, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, relativamente all'anzianità maturata fino al 1997 (per la quale sono prescritti sia gli scatti economici che le differenze retributive e contributive), ai fini sia della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, sia del diritto alla partecipazione alle "progressioni economiche orizzontali" (c.d. "PEO"), relativamente all'anzianità maturata dal 1998 fino alla data di assunzione in ruolo, e per l'effetto: a-1) il diritto di [REDACTED] e [REDACTED] a partecipare alle suddette progressioni economiche



(tutte non cadute in prescrizione): C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, **C5 dal 01.04.2007**, nonché il diritto, alla data del 01.01.2010, a percepire l'indennità di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; a-2) il diritto di (

partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): C2 dal 01.07.2001, C3 dal 01.07.2004, **C4 dal 01.04.2007**, **C5 dal 01.12.2009**, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; a-3) il diritto di a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): C2 dall'01.07.2004, **C3 dall'01.04.2007**, **C4 dall'01.12.2009**, **C5 dall'01.10.2017**, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; b) condannare ROMA CAPITALE ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti come indicato nelle lettere a-1), a-2) e a-3), in particolare includendo: b-1) le ricorrenti

nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche di C2 dal 01.01.2000, C3 dal 01.07.2001, C4 dal 01.07.2004, **C5 dal 01.04.2007**, e nell'attribuzione, in caso di superamento delle suddette selezioni, della indennità di euro 66,66 al mese per 12 mensilità, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011; b-2) le ricorrenti 1, ... e

nelle selezioni per le progressioni economiche di C2 dal 01.07.2001, C3 dal 01.07.2004, **C4 dal 01.04.2007**, **C5 dal 01.12.2009**, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011; b-3) la ricorrente nelle selezioni per le progressioni economiche di C2 dall'01.07.2004, **C3 dall'01.04.2007**, **C4 dall'01.12.2009**, **C5 dall'01.10.2017**, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011;

2-2) Per le ricorrenti (v. **Allegato "B"**): a) accertare il maturarsi dell'anzianità di servizio utile ai fini



sia della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, sia del diritto alla partecipazione alle "progressioni economiche orizzontali" (c.d. "PEO"), relativamente all'anzianità maturata fin dal primo incarico a tempo determinato fino alla data di assunzione in ruolo, e per l'effetto: a-1) il diritto di [REDACTED], a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): **C2 dal 01.07.2004, C3 dal 01.04.2007, C4 dal 01.12.2009, C5 dal 01.10.2017**, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; a-2) il diritto di [REDACTED] a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): **C2 dal 01.07.2004, C3 dal 01.04.2007, C4 dal 01.12.2009**, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011 e fino al 30.06.2017; b) condannare ROMA CAPITALE ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti come indicato nella lettera a-1) e a-2), in particolare includendo: b-1) le ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche di **C2 dal 01.07.2004, C3 dal 01.04.2007, C4 dal 01.12.2009, C5 dal 01.10.2017**, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011; b-2) la ricorrente [REDACTED] nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche di **C2 dal 01.07.2004, C3 dal 01.04.2007, C4 dal 01.12.2009**, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011 e fino al 30.06.2017;

3) per le ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] (v. **Allegato "C"**): a) accertare il maturarsi dell'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche, fin dal primo contratto a tempo determinato, ai fini sia della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, sia del diritto alla partecipazione alle "progressioni economiche orizzontali" (c.d. "PEO"), relativamente all'anzianità maturata dal 2004-2005 fino alla data di assunzione in ruolo, e per l'effetto, il diritto a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): **C2 dal 01.04.2007,**



C3 dal 01.12.2009, C4 dal 01.10.2017, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; b) condannare ROMA CAPITALE ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti come indicato nella lettera a, includendo le ricorrenti nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche di C2 dal 01.04.2007, C3 dal 01.12.2009, C4 dal 01.10.2017, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011;

4) per i ricorrenti..., [REDACTED]

[REDACTED] (v. **Allegato "D"**): a) accertare il maturarsi dell'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche, fin dal primo contratto a tempo determinato, ai fini sia della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, sia del diritto alla partecipazione alle "progressioni economiche orizzontali" (c.d. "PEO"), relativamente all'anzianità maturata dal 01.12.2006 fino alla data di assunzione in ruolo, e per l'effetto, il diritto a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): **C2 dal 01.12.2008, C3 dal 01.12.2010, C4 dal 01.10.2017**, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; b) condannare ROMA CAPITALE ad effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti come indicato nella lettera a, includendo i ricorrenti nelle selezioni per le progressioni economiche di **C2 dal 01.12.2008, C3 dal 01.12.2010, C4 dal 01.10.2017**, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011;

5) per la ricorrente [REDACTED] l (v. **Allegato "E"**): a) accertare il maturarsi dell'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche, fin dal primo contratto a tempo determinato, ai fini sia della rideterminazione del trattamento di fine rapporto e della pensione, sia del diritto alla partecipazione alle "progressioni economiche orizzontali" (c.d. "PEO"), relativamente all'anzianità maturata dal 27.12.2007 fino alla data di assunzione in ruolo, e per l'effetto, il diritto a partecipare alle suddette progressioni economiche (tutte non cadute in prescrizione): **D2 dal 27.12.2009, D3 dal 01.10.2017**, conseguendo le relative differenze retributive, in caso di superamento delle



selezioni anzidette, a decorrere dal 28 luglio del 2011; b) condannare ROMA CAPITALE ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente come indicato nella lettera a, includendo la stessa nelle selezioni per le progressioni economiche di **D2 dal 27.12.2009, D3 dal 01.10.2017**, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 28 luglio 2011... ”.

Orbene, raffrontando le suddette deduzioni, allegazioni e domande, con il dispositivo della sentenza oggi impugnata, integrato con le indicazioni fornite, per ogni ricorrente, nella motivazione della sentenza stessa, emerge, oltre che **errori ed omissioni** (per taluni ricorrenti), **l'insufficienza delle suddette indicazioni giudiziali**, che, come detto, si limitano ad indicare, per ogni ricorrente, la **“prima PEO” conseguibile (“C2”) e la data del suo possibile conseguimento**, sia pure dopo l'assunzione a tempo indeterminato, **senza tuttavia indicare a “QUANTE” e “QUALI ULTERIORI PEO” (“C3”, “C4”, “C5”), e in “QUALI DATE”, i ricorrenti avevano diritto a partecipare, dopo la prima PEO!**

Ed invero, richiamando i 21 odierni appellanti secondo l'ordine di inserimento nel ricorso, appare che, secondo il Giudice: *“La ricorrente [REDACTED], assunta in ruolo il 01.09.2006, che è stata ammessa a partecipare alla prima peo del 2008, poteva partecipare già alla peo del 2007, avendo all'epoca già maturato l'anzianità utile di un anno, considerando il periodo di pre ruolo”*.
Orbene, laddove codesta Corte accogliesse il primo motivo di appello, secondo cui i ricorrenti, prima e indipendentemente dalla “immissione a tempo indeterminato”, potevano partecipare già “da precari” alle PEO indette dal Comune di Roma, fra il 2000 e il 2010, da ciò deriverebbe che la suddetta ricorrente, potendo già partecipare ad una prima Peo (per “C2”) dal 2000, ad una seconda Peo (per



“C3”) dal 2001, ad una terza Peo (per “C4”) dal 2004, avrebbe potuto accedere alla **quarta Peo (per “C5”) dal 01.04.2007**, come chiesto nel ricorso. Ed infatti, anche ove dovesse essersi prescritto il diritto alla “prima progressione del 2000”, il diritto alla “seconda progressione del 2001”, il diritto alla “terza progressione del 2004”, non si è affatto prescritto il diritto alla “quarta progressione del 2007” (v. le richieste indicate nel ricorso), **essendo tale diritto insorto in anni non caduti nella prescrizione decennale interrotta con la diffida del 28.07.2016**. E poiché, come dedotto in ricorso e da ultimo chiarito dalla Corte di Cassazione (v. **Ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio 2020**), **non ci sono vincoli temporali per far valere “l’anzianità di servizio”, “in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto”**, è evidente che, così come la ricorrente ha diritto a far valere la maggiore anzianità di servizio ai fini del “TFR” e della “pensione”, cioè di diritti per nulla affatto prescritti, allo stesso modo la medesima ricorrente può far valere **la sua maggiore anzianità**, come dedotta nel ricorso in modo preciso e puntuale, ai fini della **progressione di livello per il 2007** (v. nelle conclusioni del ricorso), come se le precedenti progressioni, non più dovute perchè prescrittesi, fossero state conseguite (v. sempre Cassazione citata). Con la conseguenza che, seppure fosse prescritto il diritto alla selezione “per C2” dal 01.07.2000, quello alla selezione “per C3” dal 01.07.2001, quello alla selezione “per C4” dal 01.07.2004, questo non preclude alla ricorrente di far valere, **per l’anno 2007**, il diritto a partecipare **“per C5”** (con decorrenza dei relativi effetti dal 01.01.2007 ai fini giuridici e dal 01.04.2007 ai fini economici). In tal senso, v., *ex multis*, **sentenza del Tribunale di Roma n. 3328 del**



16.06.2020. In ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento del primo motivo di appello, anche nell'ipotesi in cui per la ricorrente [REDACTED] il primo diritto alla progressione scattava con decorrenza dal 2007, come indicato dal Giudice, questo le avrebbe permesso di conseguire la **successiva ulteriore progressione (a "C3") "dal 01.12.2009", anziché "dal 01.12.2010",** come invece avvenuto: **di ciò, tuttavia, non vi è traccia alcuna nella sentenza, né in dispositivo né nella motivazione!**

Ancora, per quanto riguarda la ricorrente [REDACTED] il Giudice afferma: *"la ricorrente [REDACTED], nominata in ruolo il 28.12.2008, è stata ammessa a partecipare alla peo del 2009, ossia la prima indetta dopo la sua assunzione a tempo indeterminato"*. Tale affermazione è inficiata da errore, in quanto la ricorrente, come risulta dall'Allegato B, ha provato che, dopo essere stata nominata in ruolo con decorrenza dal 28.12.2008, ha conseguito la PEO a C2 con decorrenza dal 28.12.2010, cioè dopo 2 anni di servizio in ruolo, non con decorrenza "dal 2009", come erroneamente affermato dal Giudice. La sua posizione, in ogni caso, è analoga a quella della ricorrente [REDACTED]. Per quest'ultima il Giudice afferma che essa, assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 26.11.2007, ha diritto alla prima progressione a C2 con decorrenza dal 01.12.2008, anziché dal 01.12.2009. Orbene, sia la ricorrente I [REDACTED] che la ricorrente [REDACTED], nel ricorso, come si è visto, hanno dedotto e documentato che, durante gli anni di servizio da precarie, avevano maturato i giorni di servizio utili per la prima progressione di livello (C2) dal 01.07.2004, poi quelli per la seconda progressione di livello (C3) dal 01.04.2007, per la terza progressione di livello (C4) dal



01.12.2009, infine per la quarta progressione di livello (C5) dal 01.10.2017. A fronte di tutte queste progressioni di livello conseguibili, il Giudice riconosce solo la progressione a C2 (dal 01.12.2008 per [redacted] e dal 01.12.2009 per [redacted]), non considerando i diritti maturati in precedenza.

Orbene, il suddetto Giudice, anche ammesso e non concesso che le ricorrenti maturavano la prima Peo solo nel dicembre 2008 o nel dicembre 2009, non considera neppure la Peo ottenibile dopo 2 anni, con decorrenza da dicembre 2010 o ottobre 2017. Di conseguenza, le ricorrenti, al 01.10.2017, pur partendo dal 2008 o 2009 il diritto alla prima progressione economica, come voluto dal Giudice, avrebbero comunque maturato il diritto ad essere C4 o C3, mentre invece il Giudice si limita a considerare solo il diritto alla prima progressione, retrodatandola (da C2 al 01.12.2009 si passa a C2 dal 01.12.2008), senza considerare le ulteriori progressioni conseguibili per effetto di tale “retrodatazione”. Ad ogni modo, si ribadisce, in via principale, che le suddette ricorrenti, avendo diritto a partecipare già da precarie alla prima progressione di livello, cioè con decorrenza dal 01.07.2004, **alla data del 01.04.2007 avevano il diritto – non prescritto – a partecipare alla progressione come “C3”, alla data del 01.12.2009 avevano il diritto – non prescritto – a partecipare alla progressione come “C4”, alla data del 01.10.2017 avevano il diritto – non prescritto – a partecipare alla progressione come “C5”!** In via meramente subordinata, seppure il diritto alla progressione come C2 avesse decorrenza dal 01.12.2008 (per [redacted]) o dal 01.12.2009 (per [redacted]), come voluto dal Giudice, vero è però che alla data del 01.12.2010 la ricorrente Brunetti avrebbero maturato il diritto alla progressione come “C3” e



alla data del 01.10.2017 la medesima ricorrente avrebbe stavolta maturato il diritto alla progressione come “C4”, mentre la ricorrente [REDACTED], alla data del 01.10.2017, avrebbe conseguito la progressione come “C3”!

[REDACTED]: il Giudice ha **omesso di considerala**, forse per dimenticanza o errore materiale. Applicando il dispositivo di sentenza, essa, poiché è stata immessa in ruolo il 18.02.2008, dovrebbe partecipare secondo il Giudice alla prima progressione “per C2 dal 01.12.2008”, cioè alla prima Peo indetta dopo l’assunzione in ruolo. Senonchè, la ricorrente, come dedotto nel ricorso, poteva già dal 2001 partecipare alla Peo per C2, quindi dal 2004 alla Peo per C3, e quindi poteva conseguire **sia la Peo per C4 dal 2007 che quella per C5 dal 2009**, non essendo queste affatto prescritte. In ogni caso, anche nell’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, il Giudice, nel riconoscere il diritto della suddetta ricorrente alla prima progressione a C2 dal 01.12.2008, doveva altresì riconoscere, come già detto per la ricorrente [REDACTED], **il diritto alla seconda progressione a C3 dal 01.12.2010**, con l’ulteriore conseguenza che la ricorrente, alla data del **01.10.2017**, avrebbe potuto partecipare alla **Peo per C4!**

Stesso discorso vale per la ricorrente [REDACTED]. Secondo il Giudice di prime cure, questa ricorrente, *“assunta in ruolo il 04.06.2007, che ha partecipato alla prima peo del 2009, poteva partecipare **alla peo del 2008**, avendo all’epoca già maturato l’anzianità prescritta, considerando il periodo pre ruolo”*. Ed invece, essa poteva già da precaria, come dedotto nel ricorso, partecipare alla Peo per C2 dal 2001, alla Peo per C3 dal 2004, e alle Peo per C4 dal 2007 e per C5 dal 2009. In ogni caso, anche



nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, il Giudice, nel riconoscere il diritto della suddetta ricorrente alla prima progressione a C2 dal 01.12.2008, doveva altresì riconoscere il **diritto alla seconda progressione a C3 dal 01.12.2010**, con l'ulteriore conseguenza che la ricorrente, alla data del **01.10.2017**, avrebbe potuto partecipare alla **Peo per C4! Di ciò, tuttavia, non vi è traccia alcuna nella sentenza, né in dispositivo né nella motivazione!**

Per quanto concerne la ricorrente [REDACTED], anche per essa il Giudice **nulla ha detto** (come per ([REDACTED])). Tuttavia, applicando il dispositivo di sentenza, essa, poiché è stata immessa in ruolo il 26.11.2007, dovrebbe partecipare secondo il Giudice alla prima progressione "per C2 dal 01.12.2008", cioè alla prima Peo indetta dopo l'assunzione in ruolo. Senonchè, la ricorrente, come dedotto nel ricorso, poteva già dal 2004 partecipare alla Peo per C2, quindi dal 2007 alla Peo per C3, e quindi poteva conseguire **sia la Peo per C3 dal 2007 che quella per C4 dal 2009**, non essendo queste affatto prescritte. In ogni caso, anche nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, il Giudice, nel riconoscere il diritto della suddetta ricorrente alla prima progressione a C2 dal 01.12.2008, doveva altresì riconoscere il **diritto alla seconda progressione a C3 dal 01.12.2010!**

Per quanto concerne [REDACTED], immessa in ruolo il 30.12.2008, secondo il Giudice poteva partecipare alla prima progressione per C2 dal 01.12.2009, cioè quella indetta dopo la sua nomina in ruolo. Invece, nell'atto di ricorso la ricorrente ha dedotto che, dopo il passaggio a C2 dal 01.07.2004, poteva concorrere per essere **C3 dall'01.04.2007**, e ormai in ruolo, avrebbe concorso per



essere **C4 dall'01.12.2009, infine C5 dal 01.10.2017**. Per questa ricorrente, come per altre di cui appresso, avendo il Giudice relegato il diritto al primo passaggio di livello a C2 a decorrere dal 01.12.2009, anziché da quando era ancora precaria, questo comporta che la ricorrente, che poi ha partecipato alla progressione per C3 dal 01.10.2017, **si è vista precludere, invece, il diritto al passaggio a C4 dal 01.12.2009 e a C5 dal 01.10.2017, perdendo di fatto ben 2 ulteriori progressioni di livello!!!**

Stesse considerazioni valgono per [REDACTED]: anche per questa ricorrente, avendo il Giudice relegato il diritto al primo passaggio di livello a C2 a decorrere dal 01.12.2009, anziché da quando era ancora precaria, questo comporta che la ricorrente, che poi ha partecipato alla progressione per C3 dal 01.10.2017, **si è vista precludere, invece, il diritto al passaggio a C4 dal 01.12.2009 e a C5 dal 01.10.2017, perdendo di fatto ben 2 ulteriori progressioni di livello!!!**

Per la ricorrente [REDACTED], immessa in ruolo il 23.05.2007, il Giudice **omette ogni valutazione**. Tuttavia, applicando il suo “illegittimo” principio, detta ricorrente avrebbe, al più, potuto partecipare alla prima progressione a C2 dal 01.12.2008, cioè un anno e mezzo dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Invece, come si è detto nel ricorso, la ricorrente, già da precaria, poteva partecipare alla Peo C2 dal 2000, alla Peo C3 dal 2001, alla Peo C4 dal 2004, quindi, nel periodo non caduto in prescrizione, alla **Peo C5 dal 2007**. In ogni caso, pur seguendo l'errato ragionamento del Giudice, non si vede perché la ricorrente, dovrebbe vedersi riconoscere solo il diritto alla Peo C2 dal 01.12.2008, e **non anche il**



diritto alla Peo C3 dal 01.12.2010, quindi alla Peo C4 dal 01.10.2017!

Stesso discorso vale per la ricorrente [REDACTED], che il Giudice considera assegnandole il diritto al primo passaggio di livello dal 01.12.2008, senza tuttavia considerare che, in conseguenza del diritto a partecipare per la progressione a C2 dal 2008, **la ricorrente avrebbe avuto, altresì, diritto a partecipare, rispettivamente, alle progressioni di livello per C3 dal 2010 e per C4 dal 2017!**

Per quanto concerne [REDACTED], immessa in ruolo il 29.12.2008, secondo il Giudice poteva partecipare alla prima progressione per C2 dal 01.12.2009, cioè quella indetta dopo la sua nomina in ruolo. Invece, nell'atto di ricorso la ricorrente ha dedotto che, dopo il passaggio a C2 dal 01.07.2001, poteva concorrere per essere C3 dall'01.07.2004, e quindi per essere **C4 dall'01.04.2007, infine C5 dal 01.12.2009**. Per questa ricorrente, come per altre ricorrenti, avendo il Giudice relegato il diritto al primo passaggio di livello a C2 a decorrere dal 01.12.2009, anziché da quando era ancora precaria, questo comporta che la ricorrente, che poi ha partecipato alla progressione per C3 dal 01.10.2017, **si è vista precludere, invece, il diritto al passaggio a C4 dal 01.04.2007 e a C5 dal 01.12.2009, perdendo di fatto ben 2 ulteriori progressioni di livello!!!**

Per quanto concerne le ricorrenti [REDACTED]
[REDACTED], in disparte il fatto che il giudice di prime cure ha ommesso di considerare, forse per dimenticanza, [REDACTED] a, ad ogni modo, seguendo il suo illegittimo ragionamento, egli aggancia il



diritto alla prima progressione di livello alla data del “01.12.2009”, dopo circa un anno dalla data di assunzione a tempo indeterminato (avvenuta a dicembre 2008). Di talchè, le ricorrenti, pur vedendo così retrodatato il passaggio a “C2” “al 01.12.2009” anziché dal “29.12.2010”, non conseguono ulteriori progressioni di livello, salvo quella a “C3” già conseguita dal 2017 (che ad esse spettava anche con l’inquadramento operato da Roma Capitale)! Ed invece, poiché le ricorrenti avevano già maturato i requisiti per partecipare alle Peo dal 01.01.2007, alle stesse spettava la seguente ricostruzione: **diritto alla Peo C2 dal 2007, alla Peo C3 dal 2009, alla Peo C4 dal 2017!**

Per quanto concerne i ricorrenti [REDACTED], tutti istruttori di polizia locale, secondo il Giudice di prime cure “...*tale diritto - al computo ai fini delle PEO dell’anzianità maturata con rapporti a t.d. - appare già essere stato riconosciuto dalla resistente; invero i predetti istanti, tutti nominati in ruolo dall’1.12.2009, risultano essere stati ammessi a partecipare alla peo del 2009, considerando nel computo totale della prescritta anzianità di servizio anche il lavoro prestato a tempo determinato...*”.

Orbene, i suddetti ricorrenti, invece, avendo iniziato a lavorare come precari sin dal 01.12.2006, avevano diritto a partecipare alla **prima progressione a C2 con decorrenza dal 01.12.2008**, non dal 01.12.2009; di conseguenza, partecipando alla progressione per C2 dal 2008, avevano, altresì, maturato il diritto a partecipare alla **ulteriore progressione per C3 dal 01.12.2010**, quindi il diritto a partecipare alla **ulteriore progressione per C4 dal 01.10.2017**: **progressioni ulteriori che il Giudice non considera affatto,**



avendo ancorato il diritto alla prima progressione di livello, erratamente, alla data del 01.12.2009!

Infine vi è [REDACTED], immessa in ruolo ad aprile 2015 (come D1), che secondo il Giudice poteva partecipare già alla PEO del 2016! Orbene, **nel 2016 non vi è stata alcuna Peo**, mentre è solo nel 2017 che la Peo vi è stata, e di fatto la ricorrente ha conseguito il livello D2 (con decorrenza dal 01.02.2018). Tuttavia, come allegato nell'atto di ricorso, la suddetta ricorrente, assunta come precaria nel profilo di Assistente sociale dal 27.12.2007, **alla data del 27.12.2009 o al massimo entro il 2010, aveva maturato i requisiti temporali di permanenza in "D1" per partecipare alla selezione per la progressione a "D2"**. Di conseguenza, **con la successiva progressione del 2017 sarebbe stavolta passata a "D3"!**

Dunque, per tutti gli odierni appellanti, il Giudice ha errato in due direzioni: ha considerato maturato il "diritto alla PEO" solo "dopo l'assunzione a tempo indeterminato", **così facendo perdere ai ricorrenti, chi più chi meno, la "maggior parte" della "anzianità di servizio" maturata con "contratti a tempo determinato"**; ha considerato solo il diritto alla "prima PEO (C2)", indicandone la data, senza considerare che, in molti casi, "anticipando" la data per partecipare alla selezione per "C2" (es: 2007 anziché 2008, 2008 anziché 2009, 2009 anziché 2010), **i ricorrenti maturano il diritto ad "ulteriori progressioni di livello", fra quelle indicate nel ricorso**, onde non vi è ragione di considerare solo le prime PEO, e non considerare le ulteriori PEO, **essendo anche quest'ultime state precluse ai ricorrenti, come dedotto nel ricorso, per effetto della mancata inclusione dei "periodi a tempo determinato" nel computo dell'anzianità di servizio nel livello**. La "ricostruzione di



carriera” operata dal Giudice di prime cure, pertanto, oltre ad essere errata, è incompleta e vi è “omessa pronuncia” su “capi di domanda” essenziali ai fini della predetta “ricostruzione”!

Tutto ciò premesso, in fatto ed in diritto, si chiede a codesta Ill.ma Corte la **rimessa della sentenza impugnata** relativamente ai capi di **rigetto (motivo n. 1)** e di **omessa pronuncia (motivo n. 2)** sopra indicati, quindi l’**accoglimento totale del ricorso in primo grado**, ovvero l’**accoglimento di una parte maggiore delle domande in esso formulate**, nonché la condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, dichiaratosi antistatario già nell’atto introduttivo, oltre rimborso dei contributi unificati, spese generali, iva e cpa come per legge.

Si deposita:

Copia conforme della sentenza impugnata;

Copia informatica del fascicolo di parte ricorrente in primo grado e dei relativi allegati;

Ulteriore documentazione: CCNL Funzioni locali 2016-2018; CCNL Enti Pubblici di Ricerca 1998-2001; Parere Aran sulle PEO; Sentenza del Tribunale di Roma n. 3328 del 16/06/2020; Sentenza del Tribunale di Roma n. 2739 del 20/03/2019; Sentenza del Tribunale di Roma n. 1550 del 01/03/2018; Sentenza del Tribunale di Roma n. 4759 del 17/05/2019; Sentenza del Tribunale di Roma n. 4112 del 18/05/2018; Sentenza del Tribunale di Roma n. 288 del 21/03/2019; Sentenza del Tribunale di Roma del 07/11/2017; Sentenza del Tribunale di Roma del 13/01/2015; Ordinanza della



Corte di Cassazione del 30/01/2020 su imprescrittibilità anzianità;
Sentenza della Corte di Cassazione del 28/11/2019 su ricostruzione
carriera insegnanti; Sentenza della Corte di Cassazione del
07/11/2016 su insegnanti dello stato; Ordinanza della Corte di
Cassazione del 06/04/2020 su ricostruzione carriera ricercatori;
Sentenza della Corte di Cassazione del 01/03/2019 su ricercatori;
Sentenza della Corte di Cassazione del 06/02/2019 su ricercatori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il
valore della presente causa è **indeterminabile**, quindi viene versato
il contributo unificato di **euro 388,50**.

Roma, 30 novembre 2020

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

